



Contributo a seguito dell'open hearing 31.8.2020 – EASY FREE BACK

Considerata la volontà di ADM di procedere nella direzione di semplificazioni per le reintroduzioni in franchigia nell'ambito dell'e-commerce, si svolgono le seguenti considerazioni.

- **Autorizzazione/Controlli:** si ritiene esista una scissione tra il piano normativo/autorizzativo e quello operativo/di controllo.

L'autorizzazione dovrebbe rimanere valida ad invarianza dei presupposti senza limiti di durata.

Sul versante dei controlli, sarebbe auspicabile una riduzione degli stessi, da effettuarsi in CD, poiché una percentuale ridotta ma fissa di VM potrebbe bloccare intere partite di merce destinate a diversi clienti.

- **Riserva B2C:** la nuova operatività è riservata al B2C, in e-commerce.

La limitazione appare eccessiva, non prevista dal CDU e punitiva per le imprese in caso di operazioni B2B ove si manifestano le stesse criticità viste per le operazioni B2C (ad es., piattaforme che vendono merci professionali o che servono direttamente i negozi retail).

Si richiede un'estensione delle soluzioni a tutte le ipotesi B2C e B2B anche al di fuori dell'e-commerce.

- **Preferenzialità della merce:** la complessa procedura di reintroduzione in franchigia spesso porta le imprese a rinunciare ad essa, a fronte di dazi relativamente bassi, con effetti negativi: molti operatori corrono inconsapevolmente il rischio di perdere la preferenzialità della merce e i relativi benefici (ad es. art.11 Convenzione Regionale PANEUROMED).

Si richiede l'estensione delle semplificazioni previste anche al di fuori dell'e-commerce, al fine di evitare tale conseguenza.

- **Nr. minimo di operazioni fissato in 500:** la nuova operatività è per pochissimi soggetti B2C.

La limitazione appare eccessiva, non prevista dal CDU ed escludente verso molte imprese che potrebbero raggiungere la soglia solo in casi di picco.

Si richiede un'estensione a tutti senza soglia quantitativa.

- **Interoperabilità tra la piattaforma marketplace e i sistemi dell'autorità doganale:** per l'autorizzazione si richiede che i sistemi informatici di operatori ed ADM siano interconnessi.

Posto che l'interoperabilità debba occorrere non solo per le piattaforme ma per tutti coloro che accedono alla nuova soluzione, sono necessari dettagli tecnici sulle informazioni che ADM richiederà.

Si propone di condividere previamente i tracciati dei record per consentire alle imprese la preparazione dei sistemi informativi.

- **Identità soggettiva:** per accedere al beneficio, è richiesta l'identità soggettiva tra soggetto che esporta e soggetto che reintroduce.

L'identità non è richiesta sul piano normativo: l'art.203.5 CDU si focalizza sull'identità di stato della merce da reimportare, a differenza di quanto accade per l'IVA che, invece, ai sensi dell'art.68 DPR IVA può non essere applicata in dogana, per le reintroduzioni della specie, per identità oggettiva e soggettiva.

Si richiede l'eliminazione del requisito che può essere di pregiudizio anche per i gruppi multinazionali che scegliessero di centralizzare il luogo di rientro dei beni resi dai clienti.

- **Identità di valore:** per accedere alla reintroduzione è spesso richiesto che i beni reimportati siano valorizzati al pari di quelli previamente esportati.

Su tale condizione, di cui non v'è cenno in normativa, è opportuno un chiarimento.

Specialmente (ma non solo) nell'ambito del fashion, accade che i beni resi (retroceduti o ritrasferiti) siano, dopo mesi o anni, svalutati e debbano essere valorizzati in conformità con le regole di cui agli artt.69 e ss. CDU (valore in dogana).

Le norme sul valore sono la base per la valorizzazione delle merci in dogana e si prescinde da ogni considerazione circa l'eventuale plafond IVA, che deve considerarsi scalato, in riduzione, della quota parte maturata sui valori oggetto di reso; in questi casi, le operazioni di monitoraggio sono opportune, non tanto sulle operazioni di reintroduzione ma su quelle precedenti di esportazione (tema che prescinde dal piano normativo afferente alle reintroduzioni in argomento, coerentemente al citato art. 68 DPR IVA).

- **Autocertificazione:** per il rilascio dell'autorizzazione è necessaria la produzione di numerosi documenti.

L'onere probatorio potrebbe essere assolto mediante autocertificazione coerente con i requisiti previsti dall'art.203 CDU e specificati all'art.253 RE. Infatti, salvo i casi di cui all'art.203, paragrafo 6, il CDU impone solo la produzione o l'accesso ai dati della dichiarazione di esportazione: accesso ad oggi garantito dalle procedure informatiche senza la necessità di produzione di ulteriori documenti.

- **Codifica del regime:** La Guida DAU (TAXUD A3(2015) 5707081) prevede che il codice 61, alla casella 37 del DAU, sia da utilizzarsi nei casi di cui all'art.203 del CDU (pagina 43), in associazione al codice 10 quale regime precedente. Talora si è osservato l'utilizzo, in dichiarazione, dei codici 40 o 45: tali codici dovrebbero però essere utilizzati solo qualora l'art.203 non fosse applicabile.

È auspicabile un chiarimento in materia.